

DECRETO 15 Febbraio 1999

Rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'U.N.I.R.E.

**IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n.662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle Finanze e per le Politiche Agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 12, comma 1, del citato regolamento, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento;

Visto il decreto 15 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E.;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con la quale, a norma dell'art. 1, comma 2, è stata data delega al Governo di provvedere al riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, con cui si è provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Considerato che la rimodulazione del prelievo, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi a favore dell'U.N.I.R.E. sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa;

Ritenuto che le quote anzidette non determinano significativi mutamenti in ordine alla determinazione dei montepremi e, pertanto, garantiscono il mantenimento dell'attuale livello del gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine;

Ravvisata la necessità di rideterminare le quote sulle scommesse ippiche predette, per assicurare una migliore strutturazione del prelievo U.N.I.R.E., nonché un tendenziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse sportive gestite dal C.O.N.I.;

Decreta:

Art. 1

Il decreto 15 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E., è sostituito dal presente decreto.

Art. 2

Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE e ai fini dell'applicazione dell'imposta unica, sono stabilite come segue:

Tipologia delle scommesse

Quote di prelievo

Sul vincente in corse con due o tre cavalli partenti e sui piazzati in corse da quattro a sei e da otto a nove cavalli partenti (da 2 a 3 eventi)

16%

Sul vincente in corse da quattro a sette cavalli partenti, sui piazzati in corse con sette cavalli partenti e in corse da dieci a ventuno cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 3 a 7 eventi)

23%

Sul vincente in corse da otto a nove cavalli partenti, sui piazzati in corse da ventidue a ventisette cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 7 a 9 eventi)

25%

Sul vincente in corse da dieci a quattordici cavalli partenti, sui piazzati in corse con ventotto o più cavalli partenti, sull'accoppiata vincente in corse con quattro cavalli partenti, sull'accoppiata piazzata in corse con nove cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 9 a 14 eventi)

Tipologia delle scommesse Quote di prelievo

27%

Sul vincente in corse con quindici o più cavalli partenti, sull'accoppiata vincente in corse da cinque a nove cavalli partenti, sull'accoppiata piazzata in corse da dieci a quindici cavalli partenti e sulla duplice (da oltre 14 a 39 eventi)

31%

Sull'accoppiata vincente in corse da dieci cavalli partenti e oltre, sull'accoppiata piazzata in corse con sedici o più cavalli partenti, sulla trio e sul quartè in corse da cinque a tredici cavalli partenti, sulla duplice e sulla duplice accoppiata (da oltre 39 a 1.716 eventi)

35%

Sulla trio e sul quartè in corse con quattordici cavalli (da oltre 1.716 a 2.700 eventi)

37%

Sulla trio e sul quartè in corse con quindici o più cavalli partenti (oltre 2.700 eventi)

40%

Sulla tris e assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169

40%

Per le scommesse a quota fissa è destinato all'UNIRE il 38% del prelievo fissato sulla tabella che precede, al netto dell'imposta, con riferimento a ciascuna ricevuta di scommessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica Italiana ed avrà efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504.

Roma, 15 febbraio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 1999

Registro n.1 Finanze, foglio n.105

99A1248